IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo VI - Giugno 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Il testo del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato Federale Austriaco

Il 5 giugno dello scorso anno 1933, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità, e Sua Eccellenza il Cancelliere Federale Austriaco Dr. Engelbert Dollfuss, firmarono il Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca.

Lo scambio degli strumenti di ratifica del Concordato stesso è avvenuto il 1° maggio 1934 a Vienna.

Ecco il testo della solenne Convenzione (1):

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e la Repubblica Austriaca, concordi nel desiderio di regolare nuovamente, con mutua intesa ed in modo stabile, la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nell'Austria per il maggior bene della vita ecclesiastica e religiosa, hanno risoluto di concludere una solenne Convenzione.

A tale effetto Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Suo Segretario di Stato,

ed il Signor Presidente federale della Repubblica Austriaca

il Signor Cancelliere federale Dr. Engelbert Dollfuss

ed il Signor Ministro federale della Giustizia, attualmente incaricato del Ministero dell'Istruzione Dr. Kurt Schuschnigg,

i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

(1) [« A. A. S. », 1934, pag. 249 ss.]. Tale Concordato ci sembra che meglio degli altri si avvicini a quell'ideale che noi abbiamo del Concordato, atto cioè di leale e generoso riconoscimento da parte dello Stato dei sacri diritti della Chiesa unica di Gesù Cristo, e generosa elargizione da parte della Chiesa allo Stato di doni ineffabili per il vero bene dei sudditi di ambedue nella mutua collaborazione, della quale i popoli hanno assoluto bisogno, alla quale i popoli hanno il sacro diritto, senza la quale né lo Stato né la Chiesa possono dirsi veramente e praticamente sovrani. Questi concetti fondamentali occorre diffondere sempre più in ampiezza e in profondità nelle coscienze; di essi ci occuperemo in prossimi studii ai quali il testo dei concordati sarà indispensabile.

Articolo I. — § 1. La Repubblica Austriaca assicura e garantisce alla Santa Chiesa Cattolica Romana nei varii suoi riti il libero esercizio del suo potere spirituale ed il libero e pubblico esercizio del culto.

§ 2. Riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di emanare, nell'ambito della sua competenza, leggi, decreti e ordinanze; non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo diritto.

§ 3. Nell'adempimento del loro ministero spirituale è dovuta agli ecclesiastici la protezione dello Stato.

§ 4. La Santa Sede gode in Austria piena libertà nel comunicare e corrispondere con i Vescovi, con il clero e con quanti appartengono alla Chiesa Cattolica, senza alcuna ingerenza del Governo Federale. Lo stesso vale per le comunicazioni e per la corrispondenza dei Vescovi e delle Autorità diocesane con il clero e con i fedeli.

Articolo II. — La Chiesa Cattolica è riconosciuta in Austria come società di diritto pubblico. Le sue istituzioni particolari, che secondo il Diritto Canonico hanno personalità giuridica, godono di personalità giuridica anche di fronte allo Stato, se esistono già in Austria al momento dell'entrata in vigore del presente Concordato. Quelle, che saranno erette in avvenire, acquisteranno la personalità giuridica davanti allo Stato, se saranno fondate con la cooperazione dello Stato prevista in questo Concordato.

Articolo III. — § 1. L'attuale circoscrizione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi è mantenuta, salvo quanto viene qui appresso altrimenti stabilito. Per i mutamenti, che in futuro si rendessero eventualmente necessari, occorrerà un accordo previo. Quest'ultima disposizione non vale per le piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura d'anime, e per quei mutamenti, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento di confini nelle parrocchie.

§ 2. Si è d'accordo in massima che l'Amministrazione Apostolica di « Innsbruck-Feldkirch » verrà eretta in diocesi « Innsbruck-Feldkirch » con sede in Innsbruck e che conserverà un Vicariato generale proprio per il Vorarlberg, parte della nuova diocesi, con sede in Feldkirch. Si è parimenti d'accordo nell'erezione dell'Amministrazione Apostolica del Burgenland a « Praelatura Nullius », con sede in Eisenstadt. L'esecuzione di questo accordo di massima si effettuerà per mezzo di una speciale Convenzione tra la Santa Sede ed il Governo Federale, non appena, particolarmente a riguardo della erigenda diocesi di « Innsbruck-Feldkirch », si sarà provveduto a quanto è necessario.

Articolo IV. — § 1. La scelta degli Arcivescovi e Vescovi e del Prelato « Nullius » appartiene alla Santa Sede.

Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile (« Praelatura Nullius »), ciascuno dei Vescovi delle diocesi austriache presenterà entro un mese una lista di candidati idonei alla Santa Sede, la quale però non è legata a queste liste.

Verificandosi la vacanza della Sede Arcivescovile di Salisburgo, la Santa Sede designerà a quel Capitolo Metropolitano tre candidati, fra i quali esso avrà da eleggere per votazione libera e segreta il nuovo Arcivescovo.

§ 2. Prima di procedere alla nomina di un Arciveseovo residenziale, di un Vescovo residenziale, o di un Coadiutore *cum iure successionis*, come pure del Prelato «Nullius», la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta oppure eletta al Governo Federale Austriaco, per conoscere se ha ragioni di carattere politico generale da sollevare contro tale nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno in via rigorosamente riservata, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta sino alla nomina.

Qualora trascorressero senza risposta quindici giorni dalla data della comunicazione anzidetta, il silenzio sarà interpretato nel senso che il Governo non ha da opporre alcuna difficoltà di tal genere, e la Santa Sede procederà senz'altro alla pubblicazione della nomina.

§ 3. La provvista delle Dignità e dei Canonicati nei Capitoli si effettua secondo il diritto canonico comune.

Articolo V. — § 1. La formazione scientifica del Clero ha luogo nelle Facoltà teologiche cattoliche mantenute dallo Stato oppure negli Istituti teologici eretti dalle competenti Autorità ecclesiastiche.

I Seminari, Convitti ed altri simili Istituti ecclesiastici destinati alla educazione degli aspiranti al sacerdozio dipendono nella loro organizzazione esclusivamente dalle Superiori Autorità Ecclesiastiche.

Tanto l'ordinamento interno quanto il programma degli studi nelle Facoltà cattoliche di teologia mantenute dallo Stato saranno regolati in massima secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» del 14 maggio 1931 e qualsiasi altra prescrizione ecclesiastica ulteriore. I provvedimenti che si renderanno necessari per l'esecuzione di queste disposizioni, atteso il carattere peculiare di dette Facoltà e la loro posizione nel sistema universitario, saranno presi sempre d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica.

Resta inteso che la Facoltà teologica dell'Università di Innsbruck rimane immutata nel suo carattere particolare, sopra tutto per quel che riguarda la composizione del suo Corpo docente.

§ 2. I gradi accademici in Sacra Teologia ottenuti in Roma presso le Alte Scuole Pontificie sono riconosciuti in Austria a tutti i loro effetti ecclesiastici e civili.

§ 3. La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà cattoliche di teologia mantenute dallo Stato avrà luogo soltanto dopo che si sarà conseguito il consenso della competente Autorità ecclesiastica.

§ 4. Se alcuno dei suddetti insegnanti venisse in seguito dalla competente Autorità ecclesiastica dichiarato al Ministero della Pubblica Istruzione come non più idoneo all'insegnamento, sarà rimosso dall'esercizio del rispettivo insegnamento.

In caso di una tale rimozione si provvederà in altro modo senza indugio ad una idonea supplenza a norma di quanto è stabilito nel precedente § 3.

Negli altri istituti d'insegnamento dovranno essere rimossi dalla loro funzione quei maestri di religione cattolica, ai quali fosse tolta la *missio canonica*.

Articolo VI. — § 1. Alla Chiesa spetta il diritto di impartire l'istruzione religiosa e di provvedere alle pratiche religiose per gli scolari cattolici in tutti gli istituti di insegnamento elementari e medi. Si è d'accordo che gli Ordinari diocesani, per introdurre un ordinamento dell'istruzione religiosa più ampio di quello ora in vigore, prenderanno contatto con la competente suprema autorità scolastica.

La direzione e l'immediata sorveglianza dell'istruzione religiosa e delle pratiche religiose spettano alla Chiesa.

È garantita l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso e delle pratiche religiose nella stessa misura finora in uso. Gli assegni finanziari per tale insegnamento hanno luogo nella stessa guisa che fino ad oggi. L'istruzione religiosa, eccedente l'attuale misura, comprese le pratiche religiose, è parimenti obbligatoria per gli scolari cattolici, quando è ordinata dopo aver preso contatto con l'Autorità scolastica statale. La cura per le spese necessarie a tale insegnamento spetta alla Chiesa, senza pregiudizio di un eventuale ordinamento futuro da stabilirsi di comune accordo dopo il ritorno di una migliore situazione economica.

L'istruzione religiosa è, in massima, impartita da sacerdoti; in caso di bisogno potranno essere adibiti all'uopo, di accordo fra l'Autorità ecclesiastica e la scolastica statale, anche maestri laici od altre persone laiche adatte. Per l'insegnamento della religione non saranno assunte se non persone che siano state dichiarate idonee a tale ufficio dall'Autorità ecclesiastica. La facoltà d'impartire l'istruzione religiosa è legata col possesso della *missio canonica* (articolo V, § 4).

I programmi d'istruzione religiosa sono fissati dall'Autorità ecclesiastica; come libri di testo per l'istruzione religiosa possono essere usati soltanto quelli, che sono stati approvati dall'Autorità ecclesiastica.

§ 2. In materia di scuola e di istruzione negli istituti medi ed elementari rimangono garantiti alla Chiesa anche tutti gli altri diritti e facoltà che le competono in conformità alle leggi statali ora in vigore.

§ 3. La Chiesa, gli Ordini e le Congregazioni religiose hanno il diritto, osservando le leggi generali scolastiche, di fondare e dirigere scuole della categoria nominata al § 2, alle quali, per tutto il tempo in cui rimane adempiuta la condizione suddetta, spettano i diritti di istituti pubblici d'insegnamento.

§ 4. Dove tali scuole (§ 3) dimostrano di avere una frequenza relativamente considerevole, e per conseguenza fanno sentire la loro efficacia sullo stato, l'ampliamento o l'erezione di scuole pubbliche analoghe in modo tale che le corrispondenti amministrazioni scolastiche ne ritraggano un risparmio economico, dovranno ricevere dalle pubbliche spese in questo modo risparmiate adeguati contributi a seconda del miglioramento delle condizioni economiche.

Alle stesse condizioni possono essere partecipi di siffatti contributi anche le scuole tenute da Associazioni Cattoliche, se e finché sono riconosciute come scuole cattoliche dal rispettivo Ordinario diocesano ed hanno i requisiti richiesti dalle leggi per acquistare i diritti di scuole pubbliche.

Queste norme sono destinate nell'Austria a promuovere la scuola cattolica e con ciò anche a creare le premesse per il futuro sviluppo della scuola pubblica confessionale cattolica.

Articolo VII. — § 1. La Repubblica Austriaca riconosce gli effetti civili ai matrimoni contratti in conformità del diritto canonico.

§ 2. Le pubblicazioni di questi matrimoni hanno luogo secondo il diritto canonico. Le Repubblica Austriaca si riserva di ordinarne anche la pubblicazione civile.

§ 3. La Repubblica Austriaca riconosce la competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici nelle cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

§ 4. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Questo controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico, relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica saranno trasmessi alla Suprema Corte Austriaca. Gli effetti civili incomincieranno dalla dichiarazione di eseguibilità emessa dalla Suprema Corte Austriaca in seduta segreta.

§ 5. I Tribunali ecclesiastici e civili dovranno prestarsi reciproca assistenza legale, nell'orbita ciascuno della propria competenza.

Articolo VIII. — § 1. La nomina ecclesiastica del Vicario Castrense sarà fatta dalla Santa Sede dopo che Essa si sarà informata in via confidenziale presso il Governo Federale se contro la persona prescelta esistano obiezioni di carattere politico generale.

Il Vicario Castrense sarà rivestito della dignità vescovile.

§ 2. La nomina ecclesiastica dei Cappellani militari è fatta dal Vicario Castrense, previo accordo con il Ministro federale dell'Esercito.

§ 3. La susseguente nomina del Vicario Castrense e dei Cappellani militari, in quanto funzionari, ha luogo da parte dello Stato a norma delle leggi statali.

§ 4. I Cappellani militari hanno, riguardo all'Esercito federale, competenza parrocchiale. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione del Vicario Castrense.

Il Vicario Castrense eserciterà la sua giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, degli Ospedali militari, qualora si addivenisse alla fondazione di tali Ospedali.

Articolo IX. — La Repubblica Austriaca riconosce i seguenti giorni festivi stabiliti dalla Chiesa:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del *Corpus Domini*;
il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);
il giorno di Ognissanti (1° novembre);
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di Natale (25 dicembre).

Articolo X. — § 1. Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono liberamente fondarsi e stabilirsi nella Repubblica Austriaca in conformità delle prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri — salvi i casi fissati in questo e nell'articolo XI § 2 — nonché al loro genere di vita a norma delle loro Costituzioni approvate dalla Chiesa.

I Superiori a vita delle Case austriache di Ordini religiosi, che richiedono la « *stabilitas loci* » per i loro membri, devono avere la cittadinanza austriaca.

§ 2. Gli Ordini e le Congregazioni religiose, che si erigeranno in avvenire, acquisteranno personalità giuridica in Austria di fronte allo Stato mediante la consegna di una dichiarazione del competente Vescovo diocesano (« Praelatus Nullius ») sull'avvenuta fondazione in Austria, presso la suprema Autorità dello Stato per gli Affari di Culto, la quale dietro richiesta rilascerà un documento di conferma.

Nel rimanente si applica la disposizione dell'articolo II di questo Concordato.

§ 3. I Superiori provinciali, che hanno la loro sede giuridica in Austria, devono avere la cittadinanza austriaca.

I Superiori dell'Ordine e di Provincie, che risiedono fuori del territorio austriaco, anche se di altra nazionalità, avranno il diritto di visitare per sé o per altri le loro case situate in Austria.

§ 4. I religiosi hanno il diritto di compiere i loro studi filosofici e teologici nelle Scuole del loro Istituto, o nelle Alte Scuole Pontificie in Roma.

Articolo XI. — § 1. La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'Autorità ecclesiastica, salvo particolari diritti di patronato o di presentazione fondati su speciali titoli canonici.

La provvista dei benefici, sui quali lo Stato Federale od un Fondo pubblico esercita diritti di presentazione, avrà luogo in base ad una terna di candidati scelti dall'Ordinario diocesano in conformità con le prescrizioni canoniche e notificata al competente Ufficio dello Stato per il Culto.

Il Vescovo diocesano od il Prelato « Nullius » subito dopo la nomina di un ecclesiastico ad un beneficio parrocchiale ne darà comunicazione al Governo.

§ 2. In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici, non verranno assunti alla direzione ed all'amministrazione delle diocesi, all'ufficio di parroco ed all'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche,

come pure a tutti quegli uffici ecclesiastici, ai quali è provveduta per legge una dotazione (supplemento di congrua) sui fondi dello Stato, se non ecclesiastici, i quali

a) abbiano la cittadinanza austriaca;

b) abbiano atteso con successo agli studi prescritti di teologia, almeno per un triennio, in un Istituto teologico dell'Austria, od in una Facoltà teologica cattolica di lingua tedesca, oppure in un'Alta Scuola Pontificia in Roma.

Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastiche e statali si potrà prescindere, nei singoli casi, dai suddetti requisiti, per i coadiutori parrocchiali, e per i sacerdoti incaricati in via provvisoria dell'insegnamento religioso.

Le Autorità ecclesiastiche competenti rimuoveranno dal suo ufficio il sacerdote che venisse a perdere la cittadinanza austriaca, salvo il caso di dispensa, d'intesa tra le Autorità ecclesiastiche e civili.

Gli Ordinari diocesani non conferiranno un ufficio ecclesiastico pubblico a sacerdoti che siano stati condannati per crimine (art. XX), né li ripristineranno in esso, senza il consenso del Governo Federale.

Articolo XII. — § 1. La nomina agli uffici ecclesiastici è valida dalla data della collazione dell'ufficio: questa data sarà comunicata dalle competenti Autorità ecclesiastiche al competente Ufficio dello Stato per il Culto.

§ 2. L'amministrazione ed il godimento delle rendite delle prebende ecclesiastiche secolari è, durante la vacanza, disciplinata dalle norme del diritto canonico. Se, però, tali prebende hanno in massima per legge diritto a prestazioni economiche dal Fondo di religione (« Religionsfond » o sussidi dello Stato) ne saranno devolute le rendite, durante la vacanza, al Fondo di religione.

Articolo XIII. — § 1. Sono garantiti, nell'orbita delle leggi dello Stato vigenti per tutti, i beni mobili ed immobili degli enti giuridici ecclesiastici. Dentro gli stessi limiti, la Chiesa ha il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose così acquistate saranno nella stessa guisa inviolabili.

§2. Il patrimonio degli enti giuridici ecclesiastici è amministrato e rappresentato dagli organi competenti a norma del Diritto canonico. Per gli Ordini e le Congregazioni religiose, è considerato davanti al Foro civile, come legittimo rappresentante per la stipulazione di atti giuridici, il Superiore della Casa, e, se si tratta di negozi giuridici di Comunità maggiori, il rispettivo Superiore.

La gestione dei beni ecclesiastici ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti Autorità ecclesiastiche o dei Superiori dell'Ordine. Senza il loro consenso tali beni non possono essere alienati né gravati.

Si richiede inoltre il consenso anche dell'Autorità statale per il Culto, ogniqualvolta la progettata alienazione o l'aggravio dei fondi ecclesiastici porta come conseguenza per il pubblico erario nuovi o più elevati sussidi. Lo Stato non prenderà una decisione al riguardo, se non dopo aver udito l'Ordinario diocesano.

§ 3. L'ordinamento e l'amministrazione delle fondazioni ecclesiastiche spetta ai competenti organi ecclesiastici.

§ 4. I soggetti giuridici ecclesiastici non saranno sottoposti ad alcuna particolare imposta e analoghe contribuzioni, che non gravano anche sugli altri soggetti giuridici. Ciò vale anche per le scuole particolarmente indicate all'articolo VI § 3 e § 4 capoverso 2.

Articolo XIV. — Gli affari amministrativi delle società ecclesiastiche sono regolati dalla Chiesa, a cui spetta in massima il diritto di riscuotere tasse; nell'imposizione delle tasse, come, in generale, in tutti quei casi in cui sono toccati gli interessi dello Stato, si procederà d'intesa con le Autorità civili.

Per l'esecuzione di questa massima saranno fissate dalle Autorità diocesane linee direttive d'intesa con il Ministero del Culto.

È garantito l'aiuto dello Stato alla Chiesa per la riscossione di oneri da parte dei membri delle società ecclesiastiche, sempre che questi oneri siano stati imposti d'accordo coi poteri dello Stato oppure si fondino su altri titoli giuridici.

Articolo XV. — § 1. La Repubblica Austriaca adempirà sempre verso la Chiesa Cattolica in Austria i suoi obblighi finanziari, fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici.

§ 2. Fno a nuovo regolamento, da stabilirsi d'accordo con la Santa Sede, la base per la dotazione del Clero attivo e pensionato è l'attuale legislazione sulla congrua, e ciò in modo che in caso di cambiamento negli stipendi degli impiegati dello Stato anche per il Clero debba aver luogo un analogo cambiamento.

§ 3. Agli Arcivescovi, ai Vescovi diocesani ed al Prelato « Nullius », ai loro Coadiutori, Ausiliari e Vicari generali, non provvisti di una dotazione sufficiente proveniente da fondi e redditi della mensa, oppure dal Fondo di religione o dall'erario pubblico, sarà corrisposto, in quanto la situazione economica dello Stato lo consenta, un congruo supplemento dal pubblico erario, a norma di un accordo da concludersi colla Santa Sede.

§ 4. Non appena lo consenta la situazione economica dello Stato, la nuova diocesi di « Innsbruck-Feldkirch » sarà provvista di Capitolo. Il numero dei dignitari e dei canonici sarà stabilito d'accordo fra la Santa Sede e la Suprema Autorità di Stato per il Culto.

§ 5. Se i redditi delle Chiese metropolitane e cattedrali non siano sufficienti per la manutenzione dei relativi edifici sacri, per le spese del culto divino e per gli stipendi agli inservienti laici, necessari per tali chiese, il Governo, esaminato lo stato delle cose, vi contribuirà per il coprimento del deficit nel limite almeno delle prestazioni eseguite finora e nella misura delle sue possibilità finanziarie.

§ 6. Lo Stato corrisponderà come finora nei limiti delle sue possibilità finanziarie convenienti contributi, — da fissarsi, qualora dovesse introdursi una qualche innovazione, d'accordo con la Santa Sede, — ai Seminari, ordinati secondo la prescrizione del Diritto canonico. Circa tali assegni rimane integro l'obbligo del rendiconto dello Stato.

§ 7. All'erezione di offici ecclesiastici, per i quali si chiede dal Governo un supplemento di congrua, è necessario il consenso delle Supreme Autorità statali per il Culto. Esse riconosceranno eventualmente anche la personalità giuridica dei nuovi offici per il foro civile. Al contrario quegli offici ecclesiastici, per i quali lo Stato non corrisponde emolumenti di congrua, possono dalle competenti Autorità ecclesiastiche essere liberamente eretti o mutati. In questi ultimi casi se all'officio novellamente eretto deve spettare la personalità giuridica nel foro civile, il competente Vescovo diocesano (Prelato « Nullius ») darà notizia dell'avvenuta erezione alle Autorità suddette, le quali rilascieranno un relativo certificato.

I mutamenti dei confini delle parrocchie sono di spettanza dell'Ordinario diocesano. Le Autorità statali in parola si riservano di proporre quei mutamenti che sono atti ad apportare economie e che sono considerati come praticamente attuabili.

§ 8. Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, compresi quelli goduti dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, sono lasciati a tali scopi anche in avvenire avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti.

§ 9. I Fondi di religione hanno carattere ecclesiastico. Essi sono persone giuridiche e fino a nuova disposizione saranno, come finora, amministrati dallo Stato a nome della Chiesa. Nei rapporti tra il Fondo di religione e l'erario dello Stato, e, in particolare, per quel che riguarda l'obbligo di supplementi finanziari da parte di quest'ultimo, non avrà luogo alcun cambiamento.

Articolo XVI. — Per le persone che si trovano nei pubblici ospedali, nelle case di salute, di cura e simili, come pure nelle carceri, case di pena e di lavori forzati, nei ricoveri di educazione od altri istituti del genere, — qualora tali istituti non siano provvisti, d'intesa con il competente Ordinario diocesano, di una propria assistenza religiosa, — è garantito al parroco del luogo e, in sua vece, al sacerdote da lui incaricato il diritto di libero accesso presso i ricoverati per il libero esercizio del suo ministero spirituale.

Si è d'accordo che, nel caso in cui si stabilisca in un istituto una propria assistenza religiosa, la nomina dell'ecclesiastico ad essa deputato sarà sempre fatta d'accordo con l'Ordinario diocesano.

Articolo XVII. — Le entrate, di cui godono gli ecclesiastici per ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi degli impiegati dello Stato.

Articolo XVIII. — Gli ecclesiastici non possono essere richiesti dai magistrati o da altre autorità a dare informazioni su persone o materie, di cui sono venuti a conoscenza sotto il segreto inerente al loro ufficio spirituale.

Articolo XIX. — Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato e di scabino.

Articolo XX. — Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso, il tribunale civile deve informare immediatamente

l'Ordinario della diocesi competente, e sollecitamente trasmettere al medesimo i risultati dell'istruttoria, e, ove abbia luogo, la sentenza definitiva tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto e di detenzione, l'ecclesiastico o il religioso deve essere trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna valida ed incondizionata per crimine di un ecclesiastico, il Governo Federale — senza pregiudizio delle altre conseguenze che possono derivare dalle prescrizioni delle leggi penali — ordinerà la sospensione degli emolumenti che gli sono dovuti (supplemento di congrua), se l'Ordinario diocesano non l'abbia già destituito dal suo ufficio.

Articolo XXI. — L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali esso sia stato interdetto con provvedimento definitivo dalla competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato alla competente autorità civile, è vietato e punito con le stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.

Articolo XXII. — Tutte le altre materie, relative a persone e cose ecclesiastiche, delle quali non si è trattato negli articoli precedenti, saranno regolate secondo il Diritto canonico vigente.

Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli, o si rendesse necessario il regolamento di questioni relative a persone o cose ecclesiastiche non trattate in questo Concordato, che toccano anche la sfera dello Stato, la Santa Sede ed il Governo Federale procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione od accordo.

Coll'entrata in vigore del presente Concordato tutte le leggi ed ordinanze, ancora vigenti in Austria, in quanto si trovino in opposizione con le disposizioni di questo Concordato, saranno abrogate.

Articolo XXIII. — Questo Concordato, il cui testo tedesco ed italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Concordato.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 5 giugno 1933.

Protocollo addizionale.

In merito al Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca sottoscritto nella Città del Vaticano il 5 giugno 1933 le Alte Parti Contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni, che debbono valere come parti integranti del Concordato medesimo.

All'articolo IV § 2: Si dichiara, che nel caso che il Governo Federale dell'Austria sollevasse una eccezione di carattere politico generale, deve essere

fatto il tentativo di giungere ad una intesa fra la Santa Sede ed il Governo Federale, analogamente alla disposizione dell'articolo XXII capoverso 2 del Concordato, ma se questo tentativo rimanesse senza risultato, la Santa Sede è libera di effettuare la provvista. Lo stesso vale anche per la nomina di un Coadiutore con diritto di successione di un Arcivescovo o Vescovo o Prelato Nullius Austriaco.

All'articolo V § 1 *capoverso* 3: Da parte della Suprema Autorità di Stato per la Istruzione sarà stabilito, dopo uditi i competenti Vescovi diocesani, da quali Istituti ecclesiastici di teologia sia possibile, durante il corso degli studi, il passaggio ad una Facoltà cattolica di teologia mantenuta dallo Stato, salvi gli altri requisiti richiesti per l'ammissione allo studio ordinario di una Università. In considerazione di ciò anche la Santa Sede avrà cura che il programma di studio dei detti Istituti ecclesiastici sia, nell'ambito del loro proprio scopo, conforme, per quanto è possibile, nei punti essenziali al programma delle Facoltà cattoliche teologiche mantenute dallo Stato.

All'articolo V § 2: Le lauree in speciali discipline teologiche conseguite nelle Alte Scuole Pontificie sono riconosciute in Austria, in quanto non si tratta dell'esercizio di una professione civile.

All'articolo V § 4: Se un professore, rimosso, in conformità di quanto è stabilito in questo Concordato, dall'esercizio del suo magistero, non trova altro impiego al servizio dello Stato, sarà nella sua qualità di insegnante dello Stato messo a riposo con la pensione che gli corrisponde in base ai suoi anni computabili di servizio, e, in ogni caso, con il minimo di pensione, sempre che, a norma delle altre prescrizioni dello Stato, non abbia perduto il diritto alla pensione.

Lo stesso vale per i maestri cattolici di religione negli istituti medi statali. Anche a questi maestri si applica in senso analogo la disposizione relativa all'obbligo di provvedere ad una idonea supplenza.

All'articolo VI § 1 *capoverso* 1: Ad evitare equivoci viene stabilito che sotto il nome di istituti d'istruzione medi ed elementari vengono anche comprese le scuole industriali, d'arte e mestieri, agricole e forestali, commerciali e simili, comprese le relative scuole di perfezionamento.

All'articolo VI § 1 *capoverso* 3: Periodo 1: Spetta al maestro di religione il dispensare dal prender parte alle pratiche religiose.

Periodo 2: Con ciò non è escluso, che, verificandosi una mutazione negli analoghi assegni di altri maestri, siano pure corrispondentemente cambiati quelli dei maestri di religione.

All'articolo VI § 2: Si è d'accordo, che verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici, come anche influenze perniciose od indebite sui medesimi nella scuola, ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, gli Ordinari diocesani ed i loro delegati hanno il diritto di ricorrere alle Autorità ecclesiastiche statali, le quali avranno cura di porvi conveniente riparo.

Si è particolarmente d'accordo che nel Burgenland le scuole confessionali conservano il loro carattere di scuole pubbliche.

Si è inoltre d'accordo che nel caso di un cambiamento dell'organizzazione delle Autorità ecclesiastiche nel territorio federale o in pari di esso, sarà convenientemente provveduto a che la Chiesa possa far valere come finora i suoi interessi.

All'articolo VI § 3: Si è d'accordo che gli Enti giuridici ecclesiastici nominati al § 3 non saranno obbligati ad impiegare nell'insegnamento elementi laici, quando vi siano disponibili insegnanti ecclesiastici, idonei a norma delle prescrizioni statali, e che nell'applicazione delle disposizioni scolastiche generali statali si avrà riguardo per i religiosi insegnanti agli eventuali doveri che loro derivano dalla disciplina religiosa.

All'articolo VII: 1° La Repubblica Austriaca riconosce la competenza delle Autorità ecclesiastiche anche nella procedura relativa al privilegio paolino.

2° La Santa Sede consente che le cause matrimoniali di separazione personale siano giudicate dai Tribunali civili.

3° La Santa Sede provvederà alla pubblicazione di apposite istruzioni da parte dell'Episcopato Austriaco, le quali saranno obbligatorie per tutte le diocesi (Prelatura « Nullius »).

All'articolo VIII § 1: La Santa Sede consente che, verificandosi la vacanza dell'ufficio di Vicario Castrense, il Governo Federale, prima della designazione del successore, faccia alla Santa Sede medesima, in via confidenziale, per il tramite diplomatico, in modo non impegnativo, il nome dell'uno o dell'altro candidato, che appaia idoneo a tale ufficio. Anche ognuno dei Vescovi diocesani presenterà alla Santa Sede, analogamente a quanto è prescritto nell'articolo IV § 1 capoverso 2, una lista di candidati, che non vincola la Santa Sede.

All'articolo IX: Questo articolo non tocca le disposizioni dello Stato, con cui sono dichiarati giorni di riposo anche altri giorni.

All'articolo X § 3: La Santa Sede avrà cura che i confini delle provincie, a cui appartengono le case religiose, erette o da erigersi in Austria, vengano fatti coincidere, per quanto è possibile, colle frontiere dello Stato della Repubblica Austriaca.

Il Governo Federale prende atto della questione sollevata dalla Santa Sede di dare un nuovo assetto alle parrocchie che sono, in territorio austriaco, incorporate ad Ordini e Congregazioni religiose, o da esse amministrate, ed in modo particolare per quel che riguarda la permuta di alcune parrocchie regolari con parrocchie secolari, coopererà all'uopo, nei limiti delle possibilità finanziarie dello Stato, colle competenti Autorità ecclesiastiche.

All'articolo XI § 1: 1° Le vertenze relative alla questione se una chiesa od un beneficio siano soggetti a patronato oppure se un beneficio sia di libera collazione del Vescovo, come pure le vertenze in merito a chi spetti il patro-

nato di una chiesa o di un beneficio, debbono essere decise dall'Autorità ecclesiastica secondo le prescrizioni del Codice di Diritto canonico. Della relativa decisione dell'Autorità ecclesiastica deve essere informata con l'invio di un esemplare originale della decisione medesima la Suprema Autorità di Stato per il Culto.

2° La Santa Sede consente che tutte le cause circa prestazioni, reclamate in base ad un patronato esistente, siano decise, secondo le varie istanze procedurali, dalle Autorità di Stato per il Culto. Se, in simili cause, è impugnata l'esistenza dello stesso patronato, né ancora vi è in merito alcuna valida decisione dell'Autorità ecclesiastica, la Santa Sede consente che le Autorità di Stato per il Culto, nel caso che un indugio arrechi pregiudizio, diano una ordinanza provvisoria, in base all'attuale pacifico possesso, o, se questo possesso non può essere subito provato, in base alle circostanze di fatto e di diritto sommariamente constatate.

All'articolo XIII § 2: La Santa Sede darà istruzioni agli Ordinari diocesani perché nelle iscrizioni a catasto di negozi giuridici si aggiunga sullo strumento, previa verifica, una clausola che, da parte della Chiesa, nulla osta alla facoltà o all'obbligo di iscrizione a catasto, e che i rappresentanti degli Enti giuridici ecclesiastici, che conclusero il negozio giuridico, erano a ciò autorizzati.

All'articolo XIV: Alle Associazioni che perseguono scopi principalmente religiosi e formano parte dell'Azione Cattolica e come tali dipendono dall'autorità dell'Ordinario diocesano, il Governo Federale accorda piena libertà di organizzazione e di attività. Lo Stato avrà cura che siano protette la conservazione e la possibilità di sviluppo delle organizzazioni giovanili cattoliche riconosciute dalle competenti Autorità ecclesiastiche e che nelle organizzazioni giovanili istituite dallo Stato siano assicurati alla gioventù cattolica il compimento, in modo degno, dei suoi doveri religiosi e la sua educazione in senso religioso-morale secondo i principii della Chiesa.

La stampa non sarà soggetta ad alcuna limitazione nella difesa delle dottrine cattoliche.

La Santa Sede consente che le vertenze relative ad obblighi di prestazioni, in denaro od equivalente, a scopi di culto — senza pregiudizio di quanto è stabilito nel capoverso 2° del Protocollo Addizionale all'articolo XI § 1 — siano, fino a nuovo regolamento da compilarsi di comune accordo, decise dalle Autorità civili, e cioè dall'Autorità di Stato per il Culto, con la procedura delle istanze ordinarie, quando tale prestazione è reclamata in base al motivo generale dell'appartenenza ad una società ecclesiastica; altrimenti dai tribunali civili. Se un indugio fosse causa di pregiudizio, si procederà, in via provvisoria, nel senso del capoverso 2° del Protocollo Addizionale all'articolo XI § 1.

Le norme ora vigenti nel territorio austriaco circa la erezione e la conservazione delle chiese e degli edifici appartenenti ai benefici, come pure circa somministrazioni finanziarie per altre necessità della Chiesa, compresa la legge del 31 dicembre 1894 (« Reichsgesetzblatt » n. 7 ex-1895), rimangono in

vigore con le modificazioni risultanti da questo Concordato, fino ad un nuovo regolamento da compilarsi d'accordo fra la Santa Sede e lo Stato Austriaco.

All'articolo XV § 3: A questo proposito, si dovranno pure prendere in considerazione, in quanto non si sia già ad esse altrimenti provveduto, le spese occorrenti al funzionamento delle cancellerie diocesane, avuto riguardo alle condizioni finanziarie dello Stato.

All'articolo XV § 5: Non si faranno, per ragioni di ordine finanziario dello Stato, riduzioni, senza previo accordo.

All'articolo XXII capoverso 3: Rimangono, fra le altre, con ciò abrogate, in tutta la loro estensione, le leggi del 7 maggio 1874 « Reichsgesetzblatt » nn. 50 e 51.

Città del Vaticano, 5 giugno 1933.

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Suprema Congregazione del S. Officio.

I.

Condanna del libro di Federico Schmidtke dal titolo: « Die Einwanderung Israels in Kanaan », 7 maggio 1934. [« A. A. S. », 1934, p. 180].

In generali consessu Supremae S. Congregationis Sancti Offici, E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur: Friderich Schmidtke, *Die Einwanderung Israels in Kanaan*, Breslau, 1933. Et sequenti feria V, die 8 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, relatam sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit et publicandam jussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 9 martii 1934.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

II.

Si riprova la pratica delle « quarantaquattro Messe ».

Decretum. — Nunciatum est, opera Patrum Minorum quos Bernardinos vocant, e conventu Ressoviensi in dioecesi Premisliensi Latinorum Poloniae Minoris, novam quamdam devotionis praxim quam dicunt *quadragintaquatuor Missarum*, per schedulas absque ullo competentis auctoritatis permissu typis editas, longe lateque ab aliquo tempore propagari, qua asseritur ani-

mam cui, dum adhuc in corpore esset, quadraginta quatuor Missae quovis modo ac tempore applicatae fuerint, *ex revelatione divina,* tertia die post mortem e Purgatorio liberari.

De re edocti, Emi ac Revmi DD. Cardinales fidei morumque integritati tutandae praepositi, in generali conventu habito feria IV die 14 Martii 1934, praxim huiusmodi omnino reprobandam et ceu reprobatam habendam esse decreverunt, monitis quorum interest ne amplius in hunc finem Missarum stipendia accipere vel colligere audeant sub paena, ipso facto incurrenda, suspensionis a divinis, si clerici, privationis Sacramentorum, si laici.

Sequenti vero feria V, die 15 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit ac publici iuris quamprimum faciendam mandavit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 17 Martii 1934.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

***Romana,* Divisionis fructuum et distributionum choralium, 4 Febr. 1933.** [« A. A. S. », 1934, p. 183].

Species facti. — Capitulum S. Mariae in Via Lata de Urbe, ex indulto Apostolico, nonnisi diebus dominicis et festo de praecepto, i. e. circiter per 80 tantum dies in anno, servitio chorali adstringitur. Qua de causa sequentia dubia huic Sacrae Congregationi proposita sunt solvenda:

I. Utrum divisio fructuum praebendae, sive haec in distributionibus tantum consistat sive non, in *dies naturales* an potius in *dies servitii* sit facienda in Capitulis ubi quotidianum chori servitium non exsistit;

II. Utrum distributiones quotidianae in praedictis Capitulis dividendae sint per *dies naturales* an per *dies servitii.*

Synopsis disceptationis. — *Jure communi,* servitium chorale persolvendum est *quotidie,* sicuti quotidie officium divinum omnes clerici, sacris ordinibus initiati vel beneficio ecclesiastico praediti, recotare tenentur (can. 135, 414, 1475). Haec obligatio servitii choralis *singulis diebus* persolvendi obstringit tum Capitulum tum omnes et singulos canonicos ceterosque beneficiatos.

Jure particulari vero servitium chorale potest esse intermissum, seu non quotidianum, quod verificatur indulto S. Sedis vel fundationis lege. Huiusmodo oneris relaxatio habetur, vel quatenus, manente penes Capitulum obligatione quotidie digna officia persolvendi, singuli canonici aliique beneficiati non tenentur choro interesse, sed per turnum (i. e. mediariam, tertiariam etc.) servitium praestant; vel quatenus obligatio quotidie persolvendi divina officia in choro cessat non solum pro singulis capitularibus, sed

etiam pro ipso Capitulo, cum ex lege fundationis vel ex peculiari S. Sedis indulto divina officia in choro sint persolvenda statis dumtaxat anni temporibus, e. gr. diebus dominicis et festis de praecepto.

Ad normam canonis 395 § 1, in Capitulis in quibus nullae *sunt distributiones* vel ita tenues ut verisimiliter negligantur, separanda est tertia pars fructuum, proventum, obventionum quae ex dignitatibus, canonicatibus officiis aliisque ecclesiae capitularis beneficiis percipiuntur, in quotidianas distributiones convertenda. Si vero omnes praebendae fructus in distributiones consistant, tunc distributiones ipsae in tres partes dividendae sunt, quarum duae tertiae partes locum tenent praebendae huiusque reditus repraesentant; tertia autem pars in quotidianas distributiones impendenda erit (cfr. can. 418 § 3; 421 § 2). Quae disciplina etiam ante Codicem vigebat (cfr. Conc. Trid., sess. XXI, cap. 3, *De reform.;* Pitonius, *Disceptationes ecclesiasticae,* disc. 34, n. 1; Garcia, *De beneficiis,* part. III, cap. 2, n. 440).

Ubi distributiones quotidianae non habentur, Episcopus in dignitates, canonicos et ceteros beneficiatos a choro illegitime absentes statuere debet mulctas pecuniarias, «quae distributionibus respondeant earumque locum teneant» (can. 395 § 2).

Si chorale servitium sit quotidianum, palam est fructus praebendae, sive consistat in distributionibus sive in bonis peculiaribus et distinctis, dividendae esse in dies naturales, quia beneficium datur propter officium sacrum, quod in casu quotidie impleri debet. Igitur fructus praebendae dividendi sunt in 365 partes.

At etiam ubi servitium chorale non est quotidianum, vel ex legis fundatione vel ex speciali indulto S. Sedis, divisio fructum praebendae in dies naturales est facienda, nam reditus beneficiales non sunt adnexi servitio chorali, sive quotidiano sive non, sed titulo sive officio. Nan officium sacrum subiective spectatum ut ait Wernz, *Ius Decretal.,* tom. II, n. 240, est: ius clerico a competente Auctoritate ecclesiastica legitime conces sum nomine proprio et stabili quadam ratione exercendi iure et onera spiritualia ex institutione Christi vel Ecclesiae gradui iurisdictionis adnexa. De ratione igitur stricti officii ecclesiastici est ordinaria quaedam potestas ecclesiastica, quae quamvis primo loco et propriissime in officio ecclesiastico comprehendat iurisdictione ordinariam, tamen iura quoque ordinis et administrationis adnexa includit, si verbum officii ecclesiastici absolute et simpliciter adhibeatur.

Item Schmalzgueber, lib. III, part. I, tit. IV, n. 76, ad dubium: «quomodo distributiones quotidianae distinguantur a fructibus praebendarum», sic respondit: «quod si vero fructuum nomen, ut plerumque solet, sumatur specifice, plurimum ab illis distributiones quotidianae differunt; nam fructu in hac significatione sunt proventus annui, qui *in fixo* consistunt, et a canonicis propter annuam residentiam dantur abque respectu ad singulas in choro praesentias». Contra distributiones quotidianae non consistunt *in fixo,* sed cum ratione interessentiae in dicinis dentur, ab aliquibus plures, ab aliis pauciores percipiuntur, prout quisquis frequentior, vel remissior in divinis fuit». Et Leurenius, *Forum beneficiale,* lib. I, quaest. IX, sic explicat: «Porro

dum (fructus praebendae) dicuntur dari ob spirituale officium, vel etiam, ut Lott. l. c. n. 25, ait, ob spirituali officii temporalem retributionem, ita accipiendum non est, ac si dentur in compensationem et pretium, sed in sustentationem talium personarum, ut eas a cura sibi providendi liberae, Deo melius vacare queant », Garc. X, p. I, c. 2, n. 60.

Quoad vero *distributiones* proprie dictas, manifestum est eas per *dies servitii* dividendas esse. Id ex ipsa earum natura patet. Nam distributiones sunt quaedam stipendia seu emolumenta ob singulas praesentias in choro assignata, i. e., portiones ecclesiasticorum redituum, quae inter capitulares praesentes dividuntur. Attenditur proinde praesentia, quae potest esse physica seu realis, vel iuridica seu per fictionem iuris, quatenus quis revera a choro abest, at mihilominus censetur a lege uti praesens in ordine ad fructus praebendae percipiendos vel etiam ad distributiones lucrandas. Porro praesentia supponit necessario chorale servitium, et cum eo ita absolute syricteque coniungitur, ut ab illo seiungi nullo pacto queat, cum eatenus quis censeatur praesens vel absens, quatenus intersit nec ne chorali servitio.

Hinc est quod ex Concilio Tridentino (Sess. XXI, cap. 3, *De reform.*) diistributiones dicuntur dividendae « inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes », seu inter capitulares: « qui statis horis interfuerint » (Sess. XXI, cap. 12, *De reform.*, c. 394 § 3, 395).

Distributiones quotidianae percipiuntur quotidie, et pro singulis horis, inter praesentes quibusdam tantum diebus et pro peculiaribus functionibus, et tam illae quam istae nonnisi *ratione servitii choralis*. Unde Borbosa (*De canonicis et dignitatibus*, cap. 21, n. 5) docet: tribuuntur (distributiones) illis dumtaxat, qui ecclesiis inserviunt et pro ratione servitii ». Proinde ambigendum non est quin distributiones huiusmodi dividendae sint in dies servitii.

Resolutio. — His itaque perpensis, in plenariis huius Sacrae Congregationis comitiis diei 4 februarii proposita sunt dubia:

I. Utrum duae tertiae partes distributionum, quae locum tenent praebendae, dividendae sint per dies naturales, an per dies servitii, in casu;

II. Utrum distributiones quotidianae dividendae sint per dies naturales, an per dies servitii, in casu.

Porro E.mi Patres respondendum censuerunt:

Ad I. *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*
Ad II. *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Facta autem postridie SS.mo D.no Nostro Pio Pp. XI per infrascriptum Sacrae Congregationis Secretarium relatione, Sanctitas Sua datas resolutiones approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Nota. — Siamo ben lieti di vedere in questa risoluzione confermato quanto modestamente annotavamo a proposito di una analoga nel fascicolo di aprile corrente anno, pag. 107 ss.

II.

Sedunen., Incardinationis: *Die 15 Iulii 1933.* [« A. A. S. », 1934, p. 234].

Facti species. — Quidam N... anno 1898 ingressus est Societatem Lugdunensem pro missionibus ad Afros, in qua, praestito iuramento perseverantiae, die 7 Iulii 1910 sacerdos ordinatus est. Per aliquot annos, Lugduni, in Seminario eiusdem Societatis officio magistri functus est, usque dum, exorto immani bello, in castris fuit ut infirmarius et cappellanus militum.

Pace composita, anno 1919, in Societatem reversus est, et paulo post instare coepit et penes Moderatorem generalem et penes Sacram Congregationem de Propaganda Fide ut o iuramento emisso liber evaderet, e Societate discendnti causa. Sacra Congregatio tamen, ut moris est, eundem certiorem fecit ut Episcopum benevolum receptorem antea invenisset, et litteris, die 4 Aprilis 1930 ad Sacram Congregationem Concilii datis, haec retulit: « Egli (*sacerdos de quo agitur*) chiese per la prima volta nel Settembre 1919, e quindi nell'Aprile 1920, la dispensa dai voti emessi nella Società delle Missioni Africane di Lione; ma questa S. C. ambedue le volte gli significava che per ottenere la suddetta facoltà era necessario che esso avesse trovato un Vescovo disposto ad accettarlo nella sua diocesi, dal quale eventualmente si fosse fatto rilasciare un certificato di incardinazione da trasmettersi alla Propaganda. Non avendo il detto sacerdote rimesso quanto gli era stato richiesto, la dispensa dai voti (idest a iuramento perseverantiae) non è stata mai a lui concessa ».

At, his non obstantibus, consentiente Moderatore Societatis generali, anno 1920 sacerdos N... Societatem reliquit, et per tres fere annos ministerio sacerdotali vacavit in dioecesi Curiensi, ex qua in dioecesim Sedunensem se contulit, ubi a mense Ianuario anni 1924 usque in praesens commoratus est. Cum autem, anno 1927, litteris diei 29 Martii Episcopum Sedunensem rogavisset ut in hac dioecesi incardinaretur, Episcopus, requisito voto Capituli, quod fuit negativum, huiusmodi petitionem die 4 Maii 1927 reiecit. A dioecesi tamen Sedunensi sacerdos N... non discessit, Episcopo non contradicente; sed cum, exeunte anno 1931, prorogationem facultatis celebrandi Missam postulasset, ab Episcopo monitus est ut alio peragraret.

De his conquestus, idem sacerdos die 27 Octobris 1932 ad hanc Sacram Congregationem provocavit, contendens dioecesi Sedunensi se esse legitime incardinatum, ad normam canonis 641, § 2, Codicis iuris canonici.

Hoc in primis ille eruit ex ipsa interpretatione memorati canonis. Cum enim vox *religiosus* in casu complectatur sodales cuiuscumque Societatis clericalis exemptae, cumque pe rnovem fere annos in dioecesi Sedunensi commoratus sit, elapso sexennio, non obstante denegata incardinatione, ipso facto implicitam se adeptum esse incardinationem deducit. Termini enim ad probationem religiosi incardinandi peremptorie in canone sunt constituti, quapropter ex facto suipsius admissionis in dioecesim ad ministerium sacerdotale exercendum iam incoepit experimentum; triennio elapso, poterat quidem Episcopus eidem incardinationem petenti denegare, minime vero initium

experimenti a die postulatae incardinationis computare. Nec his obstat quod interea dispensationem a iuramento perseverantiae nondum assequutus esset, cum ab hoc dispensari potuisset et post explicitam incardinationem, et post implicitam, ut in casu.

E contrario nullum ius esse censet Episcopus memorato sacerdoti incardinationem obtinendi, immo et commorandi in sua dioecesi, et quia non est religiosus, cui aptetur canon 641, § 1; et quia, etsi de religioso agatur sexennium ad experimentum fluere coepit ab anno 1927, quo incardinari primum ille petiit; et tandem, quia ut id valide fieret, necesse erat ut a iuramento perseverantiae antea dispensaretur, quod nondum factum est.

Ad ius quod attinet. — Iamvero perperam contendit sacerdos N... locum esse in casu canoni 641, § 1, cum ipse non sit religiosus, eo quod iuramento, non votis, Societati Missionum est devinctus. Ii enim vocantur et sunt religiosi qui, iuxta canonem 488, n. 7, « vota nuncuparunt in aliqua religione »; et religio, ut edicitur in eodem canone n. 1, est « Societas a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales, secundum proprias ipsius Societatis leges, vota publica, perpetua vel temporanea... nuncupant ». At sodales in Societate Lugdunensi pro missionibus ad Afros nec publica nec privata vota nuncupant, sed iuramento tantum perseverantiae eidem sunt adstricti, quod patet ex litteris eiusdem sacerdotis diei 29 Martii 1927: « Les membres de la société des Missions Africaines ne sont pas liés par des vœux, mais par le *iuramentum perseverantiae* dont Rome se reserve la dispense ».

Particeps proinde ille est unius ex iis Societatibus virorum, « in qua sodales vivendi rationem religiosorum imitantur », quae Societas « non est proprie religio, nec eius sodales nomine religiosorum proprie designantur » (can. 673, § 1). Iique « in iis quae ad studiorum rationem et ad suscipiendos ordines pertinent... iisdem legibus tenentur ac saeculares clerici » (can. 678).

Resolutio. — His omnibus perpensis, in plenario huius Sacrae Congregationis conventu diei 15 Iulii 1933, proposito dubio:

An sacerdos N... incardinatus sit dioecesi Sedunensi, in casu.

Em̃ Patres responderunt:

Negative.

Facta autem de his Ssm̃o Dño nostro Pio div. Prov. Pp. XI relatione per subscriptum huius Sacrae Congregationis Secretarium in Audientia diei 17 Iulii 1933, Sanctitas Sua hanc resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Sacra Congregazione Orientale.

Instruzione per i Sacerdoti Bizantini sulla binazione liturgica. — Bis in die sacrum celebrare nusquam licet, nisi Apostolica Sedes per se vel per Ordinarium, gravibus de causis, facultatem scripto dederit.

Sacerdos, qui ex legitima facultate eodem die bis sacrum facit, praescriptiones sequentes fideliter servet.

1. — In prima liturgia, cum tempus advenerit consumendi sacras species quae post Communionem fidelium superfuerint, easdem de sacro disco directe sumat, aut una cum ceteris fragmentis diligenter colligat et in calicem iniiciat.

2. — Dein pretiosissimum Sanguinesm attente et reverenter sumat, curans ne quid in ore et parietibus calicis remaneat. Quo vero facilius guttulae Sanguinis forsitan calicis parietibus inhaerentes, in imum coalescant, calicem super prothesim deponat, et postea intus inspiciat num aliquid remanserit quod iterum sit sumendum.

3. — Si secunda liturgia cum eodem calice et in eadem ecclesia celebretur, tunc sacerdos vinum et aquam ad purificationem perficiendam non infundat, neque calicem abstergat; sed ipsum purificatorio et velo cooperiat, et sic coopertum in prothesi relinquat usque ad secundam liturgiam; qua absoluta, calicem de more purificet. Digitos dein et labia aqua abluat, quam in aliud vas decens, ex metallo aut vitro confectum, transfundat et reponat. Ablutio autem sumi non debet, ne ieiunium sacramentale laedatur.

4. — Si vero secunda liturgia in alia ecclesia et cum alio calice celebretur, tunc sacerdos calicem, labia et digitos de more purificet et abstergat; ablutionem autem in aliquod vas transfundat et secum portet ut sumatur cum ablutione secundae liturgiae.

Quod si facile ablutionem secum ferre nequiverit, tunc illa in sacrarium immittatur, aut bombyce, lana vel gossipio absorbeatur, quae omnia essiccata sedulo comburenda erunt.

5. — Absolutionem primae liturgiae sacerdos sumere poterit etiam postridie in prima ecclesia, cum secunda liturgia in alia celebrata sit.

6. — Cum calix, qui primae liturgiae inserviit, purificatus fuerit vino et aqua, et purificatorio abstersus, in aliam ecclesiam deferri potest ad iterum celebrandum, si haec proprio calice careat.

7. — Si adsit Diaconus, cum semel in die Communionem recipere queat, in hac unica liturgia in qua communicaverit, sacras Species panis et vini, quae superfuerint, ipse consumat; vasa vero sacra, labia digitosque abluat et ablutionem sumat iuxta rubricas liturgiae: sacerdos autem digitos et labia tantum purificet ut supra dictum est.

8. — Sacerdos pro secunda celebratione nullimode praesumat stipem accipere, ne turpis quaestus suspicionem praebeat, sed eam applicet vel pro populo, vel ad mentem Episcopi, vel suam. Fas esto autem retributionem ex titulo extrinseco percipere.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congr. Orient., d. 1 Febr. 1933.

✠ Card. Sincero, *Ep. Praen. Secret.*

I. Cesarini, *Adsess.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica

Ufficio delle indulgenze.

I.

Dies, quem dicunt, Eucaristicus indulgentiis ditatur.

Decretum. — Quo magis magisque apud fideles in Augustissimum Eucharistiae Sacramentum cultus foveretur, Ssmus D. N. Pius Pp. XI, haud paucis editis Decretis, vel novis prorsus vel amplioribus illis indulgentiis, a suis Praedecessoribus salutariter concessis, nonnullas eucharisticas functiones nec non quaedam pia eucharistica exercitia variasque preces, penes eosdem fideles magis in usu, maximo cum horum profectu et gaudio augere dignitatus est.

Adhuc tamen his spiritualibus beneficiis per quam laudabilis ille carebat mos, postremis his temporibus late in catholicum Orbem inductus, — iis haud exceptis locis, in quibus pium XL Horarum exercitium etiam constitutum est, — unum scilicet integrum diem impendendi, qui appellari usu venit *Dies Eucharisticus,* semel vel pluries in anno in adorationem et venerationem huius Augustissimi Sacramenti. Et hoc quidem, tum solemni SS.mi Sacramenti expositione a mane usque ad vesperas, tum oblatione sacrificii Missae, tum accessione fidelium ad sacram mensam, tum denique functionibus et concionibus sacris, directis ad fidem in hoc fidei mysterium magis firmandam, ad spem erigendam et caritatem inflammandam in Christum Dominum sub speciebus eucharisticis praesentem et amore nostrum flagrantem, atque ita ad aliquam reparationem pro facultate cuiusque nostra Ei exhibendam ob iniurias, quas praesertim perditi et ingrati homines Eidem haud raro in hoc ipso Sacramento, ineffabili Sui erga nos amoris pignore, inferre non verentur.

Porro nemini dubium, quominus tanta fidei ac amoris significatio in Augustissimum Eucharistiae Sacramentum, quam haec omnia praestant, dignam Diei Eucharistici celebrationem ad incrementum quam maximum huius cultus rationem aptissimam exhibeat. Quod mature perpendens, Beatissimus Pater, ad hoc incrementum magis magisque fovendum, pro eximia sua in hoc Sacramentum pietate, statuit Diei Eucharistici celebrationem magnis ditare indulgentiis; quarum elargitio, — cum ostendat quanti ipsa Sancta Sedes eamdem faciat celebrationem, utpote directam ad impensius colendum illud Sacramentum, quo Ecclesia quotidie alitur ac roboratur, — ad hanc ipsam celebrationem maiori cum frequentia, pietate ac religione peragendam fideles alliciat.

Itaque in ipsa prima audientia, infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori post solemnem commemorationem undevicesimi exeuntis saeculi ab institutione huius Sacramenti, id est die 6 Aprilis vertentis anni concessa,

Sanctitas Sua indulgentias, quibus pium XL Horarum exercitium Decreto « Invecto feliciter » diei 24 Iulii anni 1933 auxerat (1), ad Diei quoque Eucharistici celebrationem extendere benigne dignata est.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 10 Aprilis 1934.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *Secretarius.*

II.

Invocatio ad S. Crucem indulgentiis augetur.

Decretum. — Ss.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 16 mensis Martii currentis anni concessa, benigne elargiri dignatus est Indulgentiam *partialem quingentorum dierum*, a christifidelibus lucrandam quoties invocationem «**O Crux, ave, spes unica**» saltem corde contrito ac pia mente recitaverint, et *plenariam* suetis conditionibus semel in mense acquirendam, si quotidie per integrum mensem eamdem recitationem peregerint. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae, die 20 Martii 1934.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *Secretarius.*

OFFICII

Pontificia Commissione Biblica.

Decretum. — *De usu versionum Sacrae Scripturae in ecclesiis.*

Proposito ab Exc.mo Episcopo Buscoducensi, nomine etiam ceterorum Exc.morum Episcoporum provinciae ecclesiasticae neerlandicae, sequenti dubio:

Utrum permitti possit in ecclesiis populo praelegi pericopas liturgicas Epistolarum et Evangeliorum secundum versionem non ex *veteri vulgata latina editione*, sed ex textibus primigeniis sive graecis sive hebraicis?

Pontificia Commissio de Re Biblica ita respondendum decrevit:

Negative; sed versio Sacrae Scripturae Christifidelibus publice praelegatur quae sit confecta ex textu ab Ecclesia pro sacra liturgia approbato.

Die autem 30 Aprilis 1934, in audientia infrascripto Consultori ab Acti benigne concessa, Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XI praedictum responsum ratum habuit et publici iuris fieri mandavit.

Ioannes Baptista Frey, C. S. Sp.
Consultor ab Actis.

(1) « A. A. S. », vol. XXV, p. 381.

GIURISPRUDENZA CONCORDATARIA

Restituzione di chiese.

(Art. 6 della legge 27 maggio 1929, n. 848)

Trib. di Catanzaro, 6 luglio 1932: Arciv. di Catanzaro c. Amm. Militare.

Il Vescovo ha diritto di proporre azione di rivendicazione delle chiese già aperte al pubblico detenute dalla Pubblica Amministrazione, per scopi profani.

Una chiesa conservata al culto per il decreto di soppressione 17 febbraio 1861 non perde il suo carattere per l'abusiva trasformazione a usi profani fatti dall'Amministrazione, né il periodo di tempo trascorso stabilisce la prescrizione estintiva del diritto di restituzione stabilita anche dal Concordato.

Omissis. — È certo che in forza della legislazione concordataria, lo Stato italiano, ormai sicuro da ogni pericolo d'invadenza nell'esercizio della sua sovranità, limitando a sua volta e anzi abolendo ogni ingerenza nella giurisdizione propria della Chiesa, ha consentito e riconosciuto ad essa la piena e libera tutela dei proprii interessi che ben possono perciò essere protetti e rappresentati dall'Ordinario diocesano in dipendenza del suo ufficio che gli conferisce ampio potere nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

L'articolo 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, che costituisce una profonda innovazione in materia, demanda principalmente la rappresentanza delle chiese all'Ordinario diocesano, e tale rappresentanza non può nel caso concreto venir meno solo perché la chiesa di S. Caterina, la quale come si dimostrerà da qui a poco, ente morale riconosciuto, manca del rettore che ad essa avrebbe dovuto essere preposto; la mancanza del rettore anzi giustifica a pieno e rende legittima la presenza dell'Arcivescovo Fiorentini quale organo di tutela di tutti gli interessi della diocesi di Catanzaro.

In ordine poi alla legittimazione processuale passiva occorre appena ricordare che l'articolo 439 codice civile designa come convenuto nell'azione di rivendicazione anche il debitore; colui, cioè, che ha il semplice godimento di fatto sulla cosa che si vuole rivendicare, senza alcuna pretesa di diritto. L'oggetto della rivendicazione è la restituzione della cosa al titolare, ed essa può e deve essere conseguita di fronte a chiunque tenga la cosa stessa in suo possesso a qualsiasi titolo; onde appare chiaro che basta questo soltanto per integrare e rendere legittimo il rapporto processuale.

Che se la designazione fatta dalla convenuta Amministrazione militare, la quale dichiara di possedere per conto del Demanio, dovesse anche considerarsi come una « laudatio auctoris », non per questo verrebbe meno la legittimità del contraddittorio, spettando in ogni caso a lei di provocare l'intervento in giudizio dell'ente in nome del quale possiede la chiesa agli effetti di essere liberata dalle conseguenze del giudizio medesimo. Ciò si ricava nettamente dall'articolo 1582 codice civile che, quantunque scritto in materia di

locazione, contiene per comune insegnamento, una norma di giustizia generale al quale può perciò avere estensione analogica.

Omissis. — *a*) La chiesa di S. Caterina è un ente morale riconosciuto dall'articolo 24 del decreto-legge 17 febbraio 1861, n. 251, sopra ricordato, confermato esplicitamente da tutte le successive leggi di soppressione (7 luglio 1866 e 15 agosto 1867) e per implicito anche dal Concordato 11 febbraio 1929, articolo 29, lettera *A*. Se la sua originaria esistenza è adunque dovuta a precisa volontà di legge, può essere distratta da un nuovo provvedimento legislativo e non anche da un atto di violenza sia pure ad opera di un'amministrazione dello Stato.

b) Questo atto di violenza in ogni caso non può segnare il momento iniziale di una prescrizione acquisitiva trentennale, essendo il possesso caduto su cosa inalienabile ed imprescrittibile, rimasta tale nonostante l'arbitrario mutamento di destinazione.

Omissis. — Ora il Tribunale, posto a fronte a questo quesito non esita a pronunciarsi in favore delle tesi dell'attore, come quella che apparisce sorretta da argomentazioni logiche e giuridiche insuperabili.

Non è anzitutto il caso di pensare all'estinzione della persona giuridica di che trattasi in dipendenza del fatto dell'arbitraria occupazione della chiesa. Tra le cause di estinzione di un ente morale, questa forma in verità non è conosciuta, neppure se viene attuata da un'amministrazione dello Stato, a cui non può essere lecito esorbitare dai limiti delle proprie attribuzioni, arrogandosi prerogative che invece lo Stato soltanto può esercitare nei suoi sovrani poteri pei fini superiori del regolamento giuridico.

La cosa è di così palmare evidenza da non aver bisogno di larghe illustrazioni. Ragioni politiche di un determinato momento storico, senza dubbio apprezzabilissime, possono anche giustificare certi atteggiamenti e certe situazioni, ma quando nuove vicende gli uni e le altre hanno ormai superato, il giudice, chiamato ad applicare la legge deve agire senza deviazione. In ciò è appunto la forza dello Stato sovrano.

Omissis. — Ora, se è così, e se per tanto la chiesa di S. Caterina ha rivestito e non ha mai perduto la caratteristica di ente morale, nonostante il fatto della occupazione arbitraria che non poteva turbare la sua giuridica vitalità, evidente appare l'applicazione al caso concreto dell'articolo 29 *a*) del Concordato dal punto di vista del diritto sostanziale e quello del diritto processuale.

Nel primo senso la norma è utilmente invocata per riaffermare che essa ha voluto il mantenimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici già riconosciuti nella precedente legislazione; onde è da escludere che qui si violi il principio della irretroattività della legislazione concordataria che invece rimane fermo e del tutto invulnerato nella sua intima essenza. Il citato articolo 29 infatti, nella sua lettera *a*) contiene tre disposizioni inconfondibili: con la prima si mantiene la personalità giuridica degli enti riconosciuti sotto l'impero delle vecchie leggi; con la seconda si assume l'impegno di riconoscere la personalità giuridica alle chiese pubbliche aperte al culto, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi; con la terza

infine si assicurano gli assegni concessi dal fondo per il culto, nei riguardi delle chiese degli enti soppressi. Ora è palese che nella specie delle tre disposizioni entra in funzione soltanto la prima la quale prescinde dalla circostanza che la chiesa debba essere aperta al pubblico al momento dell'entrata in vigore della norma, e non anche la seconda, come la difesa erariale farebbe credere, che prevede una ipotesi diversa ed estranea alla natura del controverso.

Nel secondo senso poi, quello di diritto processuale, soccorre la norma dell'articolo 29 per avvalorare ancor meglio ed in maniera decisiva la capacità ad agire dell'Arcivescovo, la quale capacità anzi sorge in dipendenza dell'attuazione della norma stessa per la rinuncia che con il Concordato in massima ha fatto lo Stato italiano ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino, essendo noto che caratteristica delle chiese palatine era appunto quella che su di esse il re esercitasse poteri assoluti. Con tale rinuncia e col conferimento della rappresentanza delle chiese all'Ordinario diocesano, l'Arcivescovo Fiorentini, ha acquistato il diritto di domandare la restituzione della chiesa di S. Caterina una volta che questa è sempre in vita nella sua personalità giuridica e nella sua materiale costruzione architettonica. Il che vien fatto di dire qui a complemento della prima parte della motivazione non soltanto per lo sviluppo logico del ragionamento, ma ben anche per non lasciare senza risposta un'altra argomentazione della difesa erariale la quale dalla natura regia della chiesa in esame vorrebbe ricavare l'incapacità processuale dell'Arcivescovo, trascurando così le profonde innovazioni introdotte con la legislazione concordataria.

Il diritto al rilascio del resto viene espressamente riconosciuto nell'articolo 6 della legge 27 maggio 1929, n. 848, dove sta detto che le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate nell'articolo 29, lettera *a*) del Concordato, saranno consegnate alla autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime in qualunque tempo, ed a qualunque titolo disposte.

CONSULTAZIONI

Esenzione dei professori dal Coro.

Tizio, canonico nella Cattedrale di Y., coll'approvazione dell'Ordinario del luogo, occupa la Cattedra di Teologia in una scuola pubblica, riconosciuta dalla Santa Sede. Si domanda: 1° Tizio è esente dal coro nei giorni quando tiene Cattedra? 2° Nel caso affermativo è tenuto a pagare le fallenze, prescritte in pena ai negligenti? 3° In caso che non fosse tenuto per diritto comune, sarebbe almeno obbligato ove nella Cattedrale vi fosse una consuetudine contraria?

Al primo quesito: Tizio è esente in coscienza dal coro, nei giorni quando spiega Teologia e quindi conserva il diritto ai frutti prebendali, non alle distribuzioni quotidiane. È dottrina comune, confermata dal Codice, il quale

al canone 421, § 1, fra gli esenti dal coro menziona precisamente coloro, «qui de licentia Ordinarii loci publice docent in scholis ab Ecclesia recognitis Sacram Theologiam aut jus canonicum»; e, come osserva giustamente il De Herdt: «quaecumque tamen causae, quae a residentia eximunt, excusant quoque a peccato et ab obligatione coscientiae choro assistendi». Né si richiede che l'università sia fondata dalla S. Sede o da altra Autorità ecclesiastica, né che dipenda dalla S. Sede, né che porti il titolo di Pontificia (1).

Ed è da notarsi che il Codice, non mette limite di giorni ed ore, il privilegio va inteso in senso lato, e debbono ritenersi dispensati per tutto il giorno in cui tengono Cattedra. Tanto decise la Commissione del Codice il 24 novembre 1918 (2)

Ora, come si suppone nel caso, Tizio coll'approvazione dell'Ordinario del luogo insegna Teologia in una scuola pubblica, riconosciuta dalla Santa Sede, dunque secondo i canoni egli è esente in coscienza dall'attendere al coro, nei giorni quando spiega Teologia.

Al secondo quesito: I sacri canoni, le decisioni dei Concilii, come pure l'insegnamento di gravi canonisti non sono meno espliciti riguardo alla dottrina canonica che il teologo nei giorni quando tiene cattedra, va esente dalle fallenze, cioè le multe per l'assenza.

A scanso di equivoci giova premettere, che è ozioso notare che la massa distribuzioni impropriamente vien chiamata fallenze, quantunque risulti dall'incasso delle puntature inflitte; ma deve chiamarsi massa-distribuzioni.

Ora i canoni che si riferiscono al quesito sono: il 395, § 2, e il 421. Il canone 395, § 2, obbliga, ove non possa altrimenti costituirsi la massa distribuzioni, a formarla con le fallenze delle dignità, canonici, e beneficiati *negligentes,* e quindi soggetti necessariamente a puntatura. Ora nessuno, che abbia un po' di senno, nega che il maestro di Teologia e di Diritto canonico è esente da questa pena per la sua assenza, che gli viene legittimata di diritto o per privilegio; onde non è ragionevole reputarlo *negligente,* e ciò massimamente se si consideri che sta fuori *in utilitatem Ecclesiae.*

Il canone 421 distingue fra *praebendae fructus,* e *distributiones,* e riconoscendo al maestro assente il diritto a quelli, e non a queste, tronca ogni discussione.

Pretendere dunque che il canonico insegnante di Teologia o di Diritto incorra le fallenze nei giorni d'insegnamento, se non interviene al coro, è un travisare le cose.

Quindi il professore di Teologia o di Diritto canonico non incorre fallenze nel giorno, in cui insegna: ed in questo convengono tutti i canonisti.

Potrebbesi domandare se, quando non potendosi avere somma per la distribuzione, questa debba costituirsi dal terzo della prebenda, il maestro

(1) Cfr. Blat, *Commentarium textus codicis jur. can.*, Roma, 1919, ad h. can., p. 390.

(2) «Mon. Eccl.», vol. XXXI, p. 175. Wernz-Vidal, tom. II, *De Personis,* § 693.

debba sottostare alle puntature per concorrere a formare la massa delle distribuzioni.

Per la risposta riferiamoci a quanto annota il Fagnano sul capo *Licet*:

1° Appellatione fructuum praebendae non venire distributiones quotidianas; ratio est quia quotidianae distributiones sunt reditus casuales et incerti nec attinent ad corpus praebendae;

2° Privilegium hoc (esenzione dalle puntature) vindicat sibi locum tam in docentibus, quam in studentibus, et tam in theologica facultate, quam in Jure canonico. Quinimmo censuit S. C. C. docentes Jus canonicum in publica universitate gaudere et potiri privilegio percipiendi in absentia fructus suarum praebendarum quamvis praebendae quae obtinent sint in ecclesia cathedrali eiusdem civitatis, in qua pubblici lectoris munere funguntur;

3° Privilegium hoc concessum super fructibus *integre percipiendis*, ideo non extenditur ad quotidianas distributiones, quia habet naturam separatam ab aliis fructibus ecclesiae; et introductae fuerunt in usum cultus divini, ut canonici ad divina officia promptius convenirent, et propterea neque in parte minuatur divinus cultus; sed ei debitum praestetur obsequium in omnibus;

4° Ad evidentiam praemittendum est fructus praebendae differre a distributionibus quotidianis, quod fructus sint reditus certi, ipsum corpus praebendae constituentes, qui dantur residentibus, non habita ratione servitii quotidiani, quia percipiuntur sine facto et ministerio hominis.

Distributiones vero sunt emolumenta incerta ad corpus praebendae non pertinentia; pendent enim et exitum habent ex incerto fortunae actualis ministerii et operis, et dividuntur pro rata servitii inter eos tantum, qui horis canonicis intersunt. Ideo non minus censentur quotidianae, quod dividantur in fine hebdomadae, mensis et anni; quia hoc fit gratia commodioris solutionis ».

Sempre Fagnano basandosi su altre non minori autorità, quali l'Abbas e la Glossa, enuncia fondamentalmente il principio della esenzione dalle fallenze dei professori di Teologia e di Diritto, ed invoca alcuni esempi proposti alla S. C. C. e dalla medesima risoluti secondo la nostra tesi. Dice infatti:

« Si canonici non habent praebendas distinctas, nec fructus grossos, sed universi reditus solis distributionibus constent, tunc absentes, in casibus expressis a jure, puta studiorum causa, inspecta iuris comunis dispositione. *illas lucrantur integre* quia alias privilegium esset inutile, si absentes in casibus privilegiatis illas non perciperent ».

E lo stesso Fagnano in conferma di questo principio fondamentale di diritto ricorda il dubbio proposto: « An, cum canonicatus ecclesiae cathedralis reditus in distributionibus quotidianis consistant, distributiones ipsae praebendae sint intelligendae, ut sit locus praebendae theologalis? S. C. censuit ita esse intelligendas, quia, cum omnes reditus consistant in distributiones, illatae habentur loco praebendae ».

Ed a maggior conferma ricorda il Capitolo di Anagni (Roma) dove « Canonici cum nullas habeant praebendas distinctas, sed tantum distributiones quotidianas, quae dantur inservientibus tantum, et partim sunt certae ut quae

ex reditibus ecclesiae colliguntur, partim incertae, ut mortuaria, et alia similia, dubitatum fuit an canonico absenti ex causa studiorum debeantur distributiones hae? S. C. C., censuit, exceptis illis quotidianis distributionibus, quae tantummodo inter eos quotidie dividi solent, qui sacris inserviunt, reliquas deberi dare iis, qui obtenta licentia absunt causa studiorum».

È fuor di luogo ricordare che la stessa S. C. ha sempre dichiarato tale esenzione dalle fallenze doversi intendere *et habere locum tum pro docentibus, tum pro studentibus.*

Così pure, dubitandosi per due canonici della Cattedrale di Narni, che *inservientes Episcopo aberant,* se cioè, atteso che le rendite della Cattedrale di Narni consistevano in distribuzioni quotidiane, si dovessero loro tali distribuzioni quotidiane, la S. C. *censuit duos canonicos vere inservientes Episcopo debere lucrare partem suarum distributionum quotidianarum ac si praesentes inservirent Ecclesiae; quia cum nullus reditus sit, nulla distinctio praebendarum, et solum sint distributiones istae quotidianae praebandarum loco, secundum Glossam debentur istis canonicis,* **ne alias privilegium inutile reddatur.**

Ora, se così inviolabile è il diritto anche nel caso in cui non vi siano affatto prebende, ma solo distribuzioni quotidiane, *et quidem incertae,* mortuarie ecc. quanto più deve ritenersi fermo il privilegio nel caso in cui si ha la prebenda, e non la massa delle distribuzioni, e questa per secolare uso si forma dal cumulo di quelle fallenze, dalle quali è precisamente esente il maestro, per un privilegio che non deve rendersi inutile? Come il maestro non percepisce da questo cumulo in forza della dispensa dal servizio, così per questa dispensa di servizio non deve concorrere a formare il cumulo con le puntature che gli sono dispensate.

Il terzo quesito riguarda una presunta consuetudine contraria, e si domanda se il canonico maestro di Teologia, stante questa consuetudine, sia obbligato a pagare le fallenze.

Rispondiamo che no. Infatti in questo caso specifico deve prima distinguersi fra atto ordinario e atto facoltativo, appunto per il trito principio canonico che in *facultativis non datur praescriptio.* E poiché nel caso nostro era in facoltà dei maestri passati di valersi del loro privilegio o rinunciare al beneficio che apportava ai singoli, è ben chiaro che questa loro tacita rinuncia non poteva prescrivere a loro danno, a renderli incapaci di reclamare, quando che si fosse, il rispetto al privilegio di esenzione da puntatura.

Dato anche che i professori precedenti abbiano voluto deliberatamente rinunciare a qualunque diritto e beneficio loro proveniente dalla dispensa dal coro, o meglio a un privilegio proprio della loro classe, potevano essi con la loro rinuncia distruggere quanto per diritto comune spetta ai loro concapitolari? Certo che tanto il diritto romano, quanto il diritto canonico non riconoscono né mai riconobbero questo effetto della rinuncia od incuria di un privato.

Quindi la consuetudine capitolare che s'invoca, potrebbe gravare su tutti i canonici della Cattedrale, ma non su quelli, che, come nel caso, oltre di avere un privilegio di diritto comune, sono liberi di rinunciare per proprio conto

ai benefici del privilegio stesso, ed in facoltà di rifruirne quando credessero di reclamare questo loro diritto per essere facoltativo, né si prescrive a loro danno, né molto meno a danno di terzi.

E questo è giusto perché l'esenzione concessa ai maestri di scienze sacre e canoniche, essendo di diritto comune, deve riputarsi inerente al loro ufficio, perché dato per causa giusta, nell'interesse della Chiesa. Un tal privilegio quindi non potrebbe essere considerato personale. Inoltre si tratta di redditi proprii, provenienti dal proprio beneficio, ed un maestro può ben liberamente rinunciare per quanto lo riguarda personalmente, senza che per questo si prescriva a danno degli altri, non potendosi dai singoli abrogare una legge generale che riguarda tutta una classe.

Molto meno questo potrà intendersi nel caso nostro, perché se i maestri predecessori non curarono personalmente il rispettivo privilegio insito al loro ufficio d'insegnanti, essi non potevano con ciò obbligare sé stessi ed i loro successori; essendo troppo naturale, che nel bisogno piuttosto che incorrere un gravame ognuno avrebbe voluto fruire del privilegio, che era stato concesso appunto ad evitare il danno della scuola e degli alunni.

Ed analizzando la cosa per ciò che riguarda la consuetudine, si osservi, che questa può essere *facti* o *juris*. La *consuetudo facti* non può introdursi dall'opera di una persona, o da singoli che agiscono privatamente ed indipendentemente; sappiamo infatti che la *consuetudo facti ut transeat in consuetudinem juris* deve essere introdotta dalla maggior parte della comunità perfetta, tale cioè che sia capace di ricevere una legge propriamente detta; per atti *saepius et constanter repetitis, ac libere cum intentione se obbligandi* (1). Ed in proposito ci aggiunge il C. 11 *De consuet.*, X, in 4: *Haec omnia constare debent, debet praeterea esse rationabilis et legitime praescripta.* Premesso questo, esaminiamo la questione sotto l'aspetto di privilegio.

Si distinguono i privilegi in affermativi e negativi, secondo che per essi si permette di fare qualche cosa o se ne concede l'esenzione. *Affirmativa privilegia, quae in nullius gravamen cedunt, per non usum non amittuntur, nam in facultativis non datur praescriptio. Idem affirmandum de privilegiis negativis nemini noxiis.*

E non è il caso di pensare al danno degli altri canonici, in quanto che col privilegio dell'assenza, essi vengono a perdere le fallenze dei Maestri, non potendo essi dolersi di una disposizione di diritto comune per la natura del privilegio stesso, che non si può concepire senza l'esenzione dalle fallenze.

La Rota alla Dec. 13, n. 14, del vol. I, insegna che *per merum non usum etiam longissimi temporis privilegia non amittuntur, eo quod nullum actum possessionis contra ea poni possit.* Molto ragionevolmente poi il Tribunale considera la natura del privilegio riferendosi specialmente ad un atto di grazia e di premio che nella sua benevolenza volle il Principe riconoscere verso i benemeriti della cosa pubblica, quali sono i maestri di scienze sacre. I privilegi concessi con questo intuito non sono soggetti a prescrizione: *Privilegium concessum in remunerationem boni operis est remunerati-*

(3) Suarez, *De leg.*, l, VIII, c. 2, S. C. C., in Feretrana, 12 agosto 1912.

vum, et late interpretandum, et privilegia remunerativa per merum non usum etiam longissimi temporis, non amittuntur neque via praescriptionis, neque tacita renunciatione. Quindi il Nuovo Codice molto giustamente, confermando il diritto antico al canone 72, § 3, stabilisce: *Privilegia concessa alicui communitati, dignitati, locove renuntiare privatis personis non licet,* e al § 4: *Nec ipsi communitati seu coetui integrum est renunciare privilegio sibi dato per modum legis, vel si renunciatio cedat in Ecclesiae aliorumve praejudicium.*

Ricapitolando: *a*) il Maestro inteso dal canone 421 gode sempre l'intera prebenda del suo canonicato in forza di diritto comune; *b*) se si ha la consuetudine di cumulare le fallenze per formare la massa delle distribuzioni, il professore che gode dell'esenzione dalle fallenze nelle ore prescritte, non deve essere puntato, onde non rendere irrisorio un privilegio non strettamente personale ma di tutta una classe e per diritto comune. D'altra parte anche il professore concorre per la sua parte a formare il cumulo delle fallenze qualora nei giorni liberi non adempia il suo dovere di servizio al coro, ed in conseguenza viene ammesso alla ripartizione *pro rata servitii.* E concorre con la terza parte dei frutti della sua prebenda a formare la massa distribuzioni ove occorra, ai sensi del canone 395, § 1.

***

CRONACA ECCLESIASTICA

* Nel n. 5 di «Acta Apostolicae Sedis», di cui non abbiamo potuto far cenno per difetto di spazio nel fascicolo precedente, è riportata la relazione del Concistoro segreto tenuto il 5 marzo 1934 per le cause di beatificazione e canonizzazione dei Beati Giuseppe Cottolengo, Conrado da Parzham e Margherita Redi e per la nomina dei Legati per la chiusura della porta Santa delle Basiliche maggiori oltre alla consueta pubblicazione della provvista di alcune chiese. Lo stesso giorno nel Concistoro pubblico gli avvocati concistoriali fecero l'orazione latina circa le stesse cause di canonizzazione e a tutti monsignor Bacci, a nome del Santo Padre, rispose in elegante forma latina. Il 12 dello stesso mese si tenne poi il Concistoro semipubblico sulle tre cause medesime in cui il S. Padre domandò il *Quid singuli sentiatis* e fissò il giorno per le canonizzazioni solenni dei tre beati, e cioè per il B. Cottolengo e la B. Redi il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, e per il B. Conrado il 20 maggio, festa della Pentecoste.

* Seguono nello stesso numero gli atti della canonizzazione solenne della B. Maria Michela del SS.mo Sacramento, della B. Ludovica de Marillac, dei Beati Benedetto Cottolengo, Pompilio M. Pirrotti e Teresa Margherita Redi e la lettera apostolica *Magnus vocabitur* con cui si decretano gli onori dei Beati al venerabile Antonio M. Claret. Sempre nel medesimo numero troviamo i decreti sui miracoli nella causa di canonizzazione e sul *tuto* del B. Cottolengo e quelli sui mi-

racoli e sul *tuto* della beatificazione del venerabile Claret, fondatore della Congregazione dei Missionari dei Figli del Cuore Immacolato di Maria.

* Il n. 6 degli « Acta Apostolicae Sedis » del corrente anno porta a pagina 217 la elegante risposta che il Rev.mo mons. Segretario delle Lettere ai Principi fece alla postulazione *instanter* presentata dall'avvocato concistoriale nella solenne canonizzazione di S. Giovanni Bosco. Segue a pag. 219 l'omelia che nella stessa solenne circostanza tenne il S. Padre.

* A *Quentin,* nella diocesi di Saint-Brieuc, in Francia, fin da tempo antico, pare dal sec. XIII, fu in grande venerazione la Madonna della *Délivrance*: ove si custodisce la reliquia della Cintura di Maria Vergine, che è tradizione sia stata portata dai luoghi santi dal signore del luogo. La cappella fu ampliata nel sec. XIV, e nel secolo scorso ampliato ancora e trasformato in una bella chiesa ogivale, ricca di pregevoli opere d'arte. Il santuario ha rinomanza per tutta la Francia ed è frequentato da pellegrinaggi. La chiesa anzi fin dal 1405 aveva una collegiata, che le leggi laiche dei tempi recenti soppressero, e vi fu eretta una parrocchia. Ora annuendo alle preci del vescovo e ai voti dei fedeli il S. Padre, con lettera apostolica *Uti ad Nos refert* del 15 agosto 1933 decora il tempio « de la Délivrance » degli onori di Basilica minore e con lettera apostolica *Uti ad Nos attulisti* di pari data deputa il vescovo diocesano ad incoronare la venerata imagine.

* Nella diocesi di Renne, nello Stato Nevada, in America, si nutre grande devozione verso la Madonna della Neve, cui i fedeli considerano come protrettrice dello Stato. Annuendo ora alle preghiere del vescovo e dei fedeli il S. Padre con la lettera apostolica *Refert ad Nos venerabilis* del 26 agosto 1933, dichiara la B. V. *ad Nives* patrona egualmente principale con la S. Famiglia dello Stato e della Diocesi.

* Con altra lettera apostolica *Romanum Pontificem* del 26 agosto 1933 S. Teresa del Bambin Gesù viene dichiarata patrona secondaria delle diocesi di Socorro e San Gill in Colombia.

* Con simile lettera apostolica *Venerabilis Frater* del 30 agosto 1933 la *Madonna Auxilium Christianorum* viene dichiarata celeste patrona della diocesi di Nichteroy nel Brasile.

* In occasione del *settimo centenario della canonizzazione di S. Domenico* il S. Padre ha diretta una epistola al R. P. Gillet, generale dei Domenicani. La santità del grande Fondatore si dovette veramente imporre se dopo appena 13 anni dalla morte Gregorio IX gli decretava gli onori dei santi. È noto infatti che sul tramonto del secolo XII grande guerra mosse al popolo cristiano la prepotente setta dei Catari, epigoni dei Manichei diffusi in tutta Europa e particolarmente nella Francia meridionale detta Occitania. Ivi, nella città di Alby, essi avevano come la roccaforte (donde furon detti Albigesi) e godevano anche il favore di potenti signori, onde il popolo cristiano era come strappato all'influenza dei Pastori; e l'inganno più suggestivo per il popolo era nella ostentazione di certe austerità, cui praticavano i così detti *perfetti,* mentre i *credenti* si reputavano sciolti da ogni legge morale: di qui la corruzione del costume e il perturbamento del popolo. In mezzo a tanta rovina il Signore

suscita Pontefici e Pastori apostolici i quali e con la predicazione e con una crociata si opposero strenuamente al male. Tra essi Domenico di Guzman con la predicazione e con la preghiera e con l'abnegazione ritrasse moltissimi dall'errore ed a rendere duraturi così benefici frutti fondò l'Ordine dei Frati Predicatori, il cui programma può dirsi nobilmente racchiuso nel nome, cioè la predicazione intesa nel senso più largo, più elevato e più complesso, poggiata sullo studio indefesso e sulla continua preghiera; così *Virum canonicum auget in apostolicum.* Per questo collocò le prime case del suo Ordine nei centri di studio, ben comprendendo quanto la scienza aiuti l'apostolato. E tra tanti dottissimi figli vanno ricordati i dottori S. Alberto Magno e S. Tommaso d'Aquino, né può omettersi il cardinale Caetano.

Né solo tra i fedeli ma anche tra gli infedeli si diffuse la voce salutifera dei Predicatori, in Grecia e nell'Oriente, in Ispagna, in Africa e poi nell'America con quello zelo che ancor oggi viene alimentato tra i figli di S. Domenico, come può vedersi dalle stesse Costituzioni recentemente rinnovate per adattarle alle esigenze dei tempi. Poiché oggi non meno che ieri la Chiesa ha bisogno di uomini apostolici « qui summa vitae integritate atque innocentia praediti, rerum divinarum studio solidaeque pietati ac verbi Dei explanationi potissimum incumbant. Haud secus ac duodecimo saeculo, nunc quoque plures ac nefasti de religione moribusque errores passim pervulgantur; et iura ipsa divina ac naturalia non raro aperte et publice contemnuntur. Homines fere ubique illecebris atque oblectamentis innumeris ad ea quae fluxa sunt existimanda excitantur, ad quaerenda bona fragilia et caduca vehementer impelluntur, quasi eiusmodi in terris peregrinatio vera ac sempiterna esset vita ». Urge quindi rieducare individui e popoli al soprannaturale; apostolato nobilissimo in cui il clero deve essere affiancato dai Terzi Ordini e dalle file dell'Azione Cattolica. E bene a proposito la celebrazione centenaria cade nel prossimo luglio, poco dopo l'Anno Santo della Redenzione, poiché potente efficacia al suo apostolato trasse S. Domenico dal S. Rosario, dalla meditazione dei Misteri del divin Redentore: dalla potenza di tale comune preghiera il S. Padre si ripromette larghissimi frutti di Redenzione per gli individui, per le famiglie e per la stessa società civile.

* Con decreti della S. Congregazione Concistoriale sono state provviste di nuovo Pastore la chiesa cattedrale di Hartfort, S. U. A., e altre titolari.

* La S. Congregazione dei Riti ha pubblicato il decreto sui miracoli proposti per la canonizzazione del Beato Conrado Parzham (24 febbraio 1934) e il decreto sul dubbio di *tuto* nella stessa causa di canonizzazione (1° marzo 1934).

* La Pontificia Commissione Pro Russia pubblica il decreto con cui all'amministratore apostolico dell'archidiocesi di Mohilovien a Leningrado, si dà come ausiliare un sacerdote lituano promosso vescovo titolare.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16